

A modifica di quanto finora praticato, come sopra, da tutti gli Enti finanziatori dell'edilizia popolare, la legge 17 agosto 1942 ha autorizzato il Consorzio di credito per le opere pubbliche a concedere finanziamenti per la costruzione di alloggi per il popolo da parte degli Istituti fascisti delle case popolari - secondo il programma da approvarsi da parte del Ministero dei Lavori pubblici - mediante mutui, assistiti da contributo statale, a favore del Consorzio nazionale fra gli istituti fascisti autonomi per le case popolari, il quale, a sua volta, dovrebbe assegnare le somme mutuate agli enti consorziati.-

I mutui assegnati dal detto Consorzio fra gli Istituti case popolari sarebbero garantiti, oltre che dai contributi statali, da ipoteca di primo grado sulle aree e sugli edifici e, ove occorra, da ipoteca di secondo grado su aree ed edifici già costruiti, come pure da altre eventuali garanzie.-

Le garanzie sarebbero gestite dal Consorzio fra gli Istituti case popolari.-

In corrispondenza dei mutui concessi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche dovrebbe emettere proprie obbligazioni (aventi una durata di trentacinque anni) da collocarsi o direttamente o presso gli Enti ed Istituti di credito, di assicurazione e di previdenza, designati dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.-

In seguito alla pubblicazione della legge suddetta e con lettera diretta dall'Ecc. il Presidente dell'Istituto al Ministro dei Lavori pubblici e, per conoscenza, al Ministro delle Finanze, è stato rilevato che, per effetto delle disposizioni suddette, gli Enti (ivi compreso l'Istituto) che hanno finora provveduto, come si è visto, a finanziare direttamente l'edilizia popolare mediante mutui ipotecari, vedrebbero limitata la propria funzione, per quanto riguarda i finanziamenti in oggetto, all'assorbimento delle obbligazioni da emettersi, come sopra, dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, restando esclusi dall'esame delle garanzie offerte dagli Istituti delle case popolari per i relativi mutui.-

E' stato inoltre fatto osservare che le condizioni attualmente